



## COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

### VI DIREZIONE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA ED EDILIZIA SUE - S.I.T.R. - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP - EDILIZIA PERICOLANTE ED INTERVENTI DI SICUREZZA

#### COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 118 DEL 07-09-2024

**OGGETTO:** ORDINANZA DI SOSPENSIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE DEL LOCALE DENOMINATO "BAMBOO" SITA IN VIA MARCO POLO N° 47, ANNOTATA IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N° 176 PART. 247 SUB 5 A SEGUITO PARERE NEGATIVO DELL'ARPA SULLA RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 E S.M.I.

#### IL RESPONSABILE VI D.O.

**Premesso che:**

ü Con Ordinanza Sindacale n.37 del 23.07.2024 avente per oggetto modifica e integrazione dell'ordinanza sindacale n. 34 dell'11 luglio 2024: "movida sicura" - misure di sicurezza urbana – attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 - modifiche apportate dal d.lgs. n. 42/2017 - stagione estiva anno 2024;

ü alla data del 27/07/2024 è pervenuta al protocollo generale del Comune n°45166, gli esiti del sopralluogo congiunto con ARPA Sicilia e personale del Comando dei Vigili Urbani del 13/07/2024 in località Marinella di Selinunte via Marco Polo n°60 per accertamenti finalizzati alla verifica dei livelli di rumore immessi in ambiente abitativo degli impianti di amplificazione e diffusione sonora del pubblico esercizio denominato Bamboo;

ü che gli esiti del rilevamento fonometrico in ambiente abitativo riportate nella nota prot. 39087 del 16/07/2024 da parte dell'ARPA Sicilia un valore esterno al locale di 88 dB di 33 dB superiore al limite notturno di 55 dB per la zona A di cui al DPCM 01/03/1991 già superato dal solo rumore del voci delle persone e di tutte le altre sorgenti misurato di 70 dBA allo spegnimento degli impianti di amplificazione e diffusione del locale denominato "Bamboo".

ü Che con nota prot. 45655 del 30.07.2024 codesta Direzione **DIFFIDAVA** il sig. Federico Giuseppe Occhipinti C.F. CCHFRC88A20C286W nato a Castelvetro il 20/01/1988 ed ivi residente nella via dei Ciclopi n 16 nella qualità Socio Amministratore del pubblico esercizio in

questione, all'utilizzo degli impianti di amplificazione e diffusione sonora e a presentare entro 10 giorni presso il portale [impresaperungiorno.gov](http://impresaperungiorno.gov) la relazione di impatto acustico redatto secondo normativa vigente;

ü Che la ditta in ottemperanza alla diffida prot. 45655 del 30.07.2024 trasmetteva al prot. di settore n°765/01 del 08/08/2024 la relazioni di impatto acustico-

ü Che a seguito della produzione della relazione di impatto acustico l'ufficio inoltrava con nota prot. 47958/2024 del 13-08-2024 all'ARPA Sicilia per il relativo parere di competenza;

ü Con nota prot. 48669 del 22.08.2024 l'ARPA ha espresso il seguente parere: *“La relazione di impatto acustico ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui alla L447/95 e dal DPCM 01/03/1991 va rigettata in quanto priva di coerenza con i valori di rumori impostati dallo stesso P.E. all'interno ai fini del rispetto dei limiti di cui al DPCM 215/99”*;

**RICHIAMATA** Ordinanza Sindacale n.37 del 23.07.2024 ed in particolare modo l'art. 1 utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati/discoteche - semplificazione documentazione impatto acustico ed l'art. 10 sui controlli, preliminarmente si osserva che società *“Occhipinti Federico Giuseppe & C. S.A.S”* pur avendo proceduto all'invio delle relazioni di impatto acustico questa risultava *priva di coerenza con i valori di rumori imposti ed al rispetto dei limiti di cui al DPCM 215/99*;

#### **VISTO/I**

ü il D.P.C.M. 1 marzo 1991, avente ad oggetto *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*;

ü il D.P.C.M. 14 novembre 1997, avente ad oggetto *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;

ü il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, avente ad oggetto *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*;

ü l'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sull'inquinamento acustico, che demanda alle Regioni la competenza per la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;

ü il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 *“Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”*;

ü l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;

ü gli artt. 9, 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

ü la Legge 21 novembre 1981, n. 689;

ü la Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

ü gli artt. 650 e 659 del Codice Penale

ü la L. 241/1990 e s.m.i.;

ü il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

ü l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ü il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ü il P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e di Organizzazione) 2023/2025, contenente il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, approvato con Delibera di G.M. n. 42 dell'11/03/2024;- lo Statuto del Comune di Castelvetro;

**RITENUTA** la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore vigente;

**DARE ATTO** che, in ragione delle superiori motivazioni l'adozione del presente provvedimento costituisce attività vincolata che prescinde, altresì, della comunicazione di avvio del procedimento,, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, in quanto trattasi di atto sanzionatorio accessorio di cui non potrebbe essere diverso da quello di concerto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2 della medesima L.

241/90;

**RITENUTO** dover tutelare la salute dei residenti e dei villeggianti nella Borgata di Marinella di Selinunte;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 182 del 15/09/2023 di modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

RISCHIAMATA la determinazione del Sindaco n°12 del 12/06/2024 sino al 31/10/2024 di proroga di posizioni organizzative ai responsabili di direzione;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda "A" del piano di Auditing 2022/2024;

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012; Per le superiori motivazioni e per ogni altra direttamente prevista dalla legge,

### ORDINA

1. il sig. **Federico Giuseppe Occhipinti** C.F. CCHFRC88A20C286W nato a Castelvetrano il 20/01/1988 ed ivi residente nella via dei Ciclopi n 16 nella qualità Socio Amministratore della società denominata "Occhipinti Federico Giuseppe & C. S.A.S" esercente in Marinella di Selinunte frazione di Castelvetrano Via Marcio Polo n 47, annotata in catasto al foglio di mappa n° 176 part. 247 sub 5 il **DIVIETO all'utilizzo degli impianti di amplificazione e diffusione sonora**.
2. la notifica della presente ordinanza, a cura del Comando di Polizia Municipale, sig. **Federico Giuseppe Occhipinti** C.F. CCHFRC88A20C286W nato a Castelvetrano il 20/01/1988 ed ivi residente nella via dei Ciclopi n 16 nella qualità Socio Amministratore della società denominata "Occhipinti Federico Giuseppe & C. S.A.S" sita in Via Marcio Polo n 47;
3. La Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano, le Forze di Polizia a cui viene trasmesso l'odierna Ordinanza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e la relativa vigilanza e quanto previsto dall'art. 650 del codice penale.

### AVVERTE

1. Per completezza si fa presente che qualora gli Organi competenti accertano che le emissioni di rumori rispettano i parametri normativi, l'ordinanza di sospensione verrà rimossa;
2. Che l'ufficio comunale preposto all'istruttoria del provvedimento ove è possibile prendere visione degli atti è la VI Direzione Organizzativa – "Programmazione Territoriale Urbanistica ed Edilizia, S.I.T.R., S.U.E., Attività Produttive, S.U.A.P., Edilizia Pericolante ed Interventi di Sicurezza";

La presente ordinanza, ai fine dell'adozione degli atti consequenziali, sarà trasmessa per quanto di competenza a:

**Sindaco-Sede;**

**Segretario Generale -Sede;**

**Dir.Org. IX Polizia Municipale - Sede;**

**ARPA Sicilia** [arpa.arpa.sicilia.it](http://arpa.arpa.sicilia.it);

**Al Stazione Carabinieri di Marinella di Selinunte c/o Comando Carabinieri di Castelvetrano -**  
[tp27684.carabinieri.it](http://tp27684.carabinieri.it) ;

**Al Comando Corpo Forestale di Castelvetrano -** [distaccamento.castelvetrano.corpoforestalesicilia.it](http://distaccamento.castelvetrano.corpoforestalesicilia.it) ;

**Al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano -** [dipps185.5500.poliziadistato.it](http://dipps185.5500.poliziadistato.it);

**Al Comando della Guardia di Finanza di Castelvetrano -** [tp1290000p.gdf.it](http://tp1290000p.gdf.it);

**All'A.S.P. di Trapani -** [direzionegenerale.asptrapani.it](http://direzionegenerale.asptrapani.it);

L'Ufficio **Messi**, cui la presente è trasmessa, provvederà alla pubblicazione del presente atto, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Il presente provvedimento è definitivo e, pertanto, impugnabile con ricorso a! T.A.R. entro 60 giorni o

con ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni

Il Responsabile del Procedimento  
F.to *Geom. Giovanni Santo Sciacca*

**IL RESPONSABILE DI DIREZIONE**

F.to PASQUALE CALAMIA

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**